

IL DIFFICILE GOVERNO DEL TERRITORIO

LETTURA TENUTA ALL'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI DA FRANCESCO GURRIERI

(FIRENZE, 9 OTTOBRE 2012)

Gli ultimi decenni sono stati fecondi di neologismi, di nuove locuzioni, di ridefinizioni nominalistiche che hanno interessato il passaggio dalla disciplina urbanistica alla pianificazione territoriale, al “governo del territorio”. Le considerazioni che seguono tendono ad approfondire quale congruenza/incongruenza caratterizzi questi mutamenti linguistici a fronte della crescente complessità dell'habitat umano, con particolare attenzione a quello del nostro Paese e della Toscana in particolare.

L'Urbanistica, pervenuta alla dignità di disciplina universitaria intorno agli anni Trenta del secolo scorso, in realtà è esercitata dai primi secoli, con le città di nuova fondazione o con i piani di riassetto urbano, quale quello di Gustavo Giovannoni a Roma (fra i più noti fra quelli remoti). Se dovessimo citare civiltà lontane (ma oggi ravvicinatissime) sarebbe calzante il caso di Pechino che, già alcuni secoli a.C. contava alcuni milioni di persone distribuite in una vasta area; o casi dimensionalmente minori – ma non meno suggestivi – come il caso di Machu Picchu, oggi sito monumentale di inestimabile valore (Unesco).

Certo è che l'urbanistica moderna matura con la “civiltà moderna” nell'Ottocento, se si prescinde dal precedente “Piano di ricostruzione di Londra” di C. Wren, dopo il *great fire*, il “grande incendio” del 1666.

Dobbiamo ricordare, infatti, la realizzazione della Grande Parigi (Napoleone III - Hausmann) che dette il disegno dei grandi Boulevard, delle grandi piazze (si pensi alla Place de l'Etoile), dei nuovi parchi urbani: un modello che sarebbe stato immediatamente ripreso dalle altre capitali europee, esportato in America latina, imitato – *mutatis mutandis* – da Giuseppe Poggi per “Firenze Capitale” (1865-70). Non a caso, il Poggi, col suo “Piano di Ingrandimento” della città, tracciò lo sviluppo viario e insediativo oltre le mura (e le Porte) arnolfiane rimaste integre fino al suo intervento.

Ed è proprio con la raggiunta “unità” del Paese che si apre la lunga serie dei provvedimenti per il “governo del territorio”: il 26 giugno 1865 è varata la “Legge n. 2359 / 1865, *Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità*”. Il “pubblico interesse” si manifesta a contenimento della proprietà privata. All'Art. 16 (*Della designazione dei beni da espropriarsi*) appare per la prima volta il concetto di “piano particolareggiato di esecuzione”; vi si dice che “emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni o edifici di cui l'espropriazione si stima necessaria...”.

Poco più tardi – nel 1885 – ecco sopraggiungere la Legge n. 2892 / 1885, detta “Legge di Napoli”, formulata a seguito dell'emergenza conseguente all'epidemia di colera che prevedeva il “risanamento” dell'abitato con assoluta libertà per consentire nuovi assetti, fognature ed altro, con un sistema espropriativo accelerato che consentiva di stimare il valore venale dei terreni e degli edifici col coacervo dell'ultimo decennio.

Dunque, i primi provvedimenti dello stato unitario si caratterizzano subito per la loro portata “distruttiva” delle preesistenze, sia pure igienicamente compromesse.

Col 1903 arriverà la “Legge Luzzatti” - la prima legge sull'edilizia popolare – con crediti agevolati , innescando la formazione di cooperative edificatrici private agevolate e sovvenzionate (IACP, Istituti Autonomi Case popolari), di fatto investendo vaste aree periferiche libere, da sottrarre spesso all'agricoltura.

Nel 1939, con le due fondamentali leggi di tutela – ministro Bottai -, sopraggiunge la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 , “*Protezione delle bellezze naturali*”. Si introduce il concetto di “bellezza panoramica considerata come quadro naturale e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. Dunque un'idea estetica ed estatica, assolutamente contemplativa, mutuata dalle descrizioni winckelmanniane, stendhaliane, ruskiniane. L'Italia aveva recepito e sistematizzato le istanze europee sul paesaggio. Non era molto ma era pur qualcosa.

La vera e propria “Legge Urbanistica” arriverà con il Paese già in guerra: la Legge 17 agosto 1942, n. 1150. Ma gli eventi bellici che ai primi del '43 vedranno l'invasione delle truppe alleate in Sicilia , non consentiranno alcuna applicazione della stessa legge. Se ne riparlerà a chiusura del conflitto mondiale, dopo il '45, con i grossissimi problemi della “ricostruzione”.

La Legge 1150 / 1942 è una buona legge, che rimarrà a lungo vigente e ben utilizzata. Una legge equilibrata e ben articolata che prevedeva un vero primo e importante “governo del territorio” attraverso:

- Piani Regolatori Comunali e norme sull'attività costruttiva
- Piani Territoriali di Coordinamento
- Piani Regolatori generali Intercomunali
- Piani Particolareggiati .

La pratica dimostrerà, con la difficoltà di redigere i Piani Regolatori Comunali, la pressoché totale impossibilità di mettere a punto strumenti sovracomunali (l'esempio di Firenze resterà significativo). Né va dimenticato che codesti Piani andavano all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici attraverso l'istruttoria dei Provveditorati Regionali alle OO.PP. (fino all'avvento delle Regioni), con tempi spesso lunghissimi.

Ma la ricostruzione premeva. I Piani per l'Occupazione Operaia, le prime “Case Fanfani” produssero i “Piani di Ricostruzione” per i centri urbani danneggiati, introducendo “modifiche” e “misure di salvaguardia”, per pervenire alla rilevante “Legge 18 aprile 1962, n. 167 – *Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*”. E' questa la legge che avrebbe investito più pesantemente le aree verdi (e coltivate) intorno alle città : Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Prato, Roma, Napoli, Palermo e molte altre città saranno intensamente interessate dai nuovi insediamenti delle “167” , che talvolta producono anche della buona architettura ma che, sicuramente, si attestano sulle aree comunali con criteri strettamente utilitaristici ed economici, lontani, in genere, dal rispetto per il verde in generale e per l'agricoltura in particolare.

Facile colpevolizzare oggi le operazioni di quella stagione – rubricata come “l'Italia del boom” -, sta di fatto che il Paese ebbe a sollevarsi da non poca indigenza, riuscendo, in qualche modo, a dar casa a buona parte dei cittadini. Si susseguirono modifiche e integrazioni, si produssero i cosiddetti “standard” (D.M. 1444 / '68) tra spazi pubblici e costruito, cominciava a crescere la sensibilità per una disciplina e un governo del territorio più ordinato. Si cominciò a porre attenzione alla cura dei “Centri Storici” anche per

contenere le nuove espansioni; ma, con qualche contraddizione, si promuovevano anche “provvedimenti per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia” (1971).

Nel 1972 arrivano i Decreti “delegati” per le Regioni, fra cui il DPR n. 8 - “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”. Nel '75 si trasferisce dallo stato alle Regioni l'esercizio della tutela delle “bellezze naturali”.

Nel 1978 sopraggiunge il “Piano decennale per l'edilizia residenziale” (Legge 457 / '78) che facilitava l'accesso al credito, consentendo nuove cooperazioni e nuovi insediamenti.

Va notato come ogni equilibrio fra “città e campagna”, fra edificazione e conservazione e progettazione del “verde” veniva ancora lasciato ad operazioni residuali e di libere scelte dei comuni e dei pianificatori.

Il Decreto “Galasso”, convertito in legge (L. 431 dell' 8 agosto 1985) fu, sostanzialmente, una risposta governativa abbastanza perentoria che muoveva da un giudizio non proprio positivo sul decennio di gestione del “paesaggio” da parte delle regioni. Si procedette alla “dichiarazione di notevole interesse pubblico” di :

- territori costieri
- territori contermini ai laghi, ai fiumi, ai torrenti
- zone montane , ghiacciai
- parchi, riserve, foreste, aree assegnate alle facoltà di agraria.

In sostanza, la legge 431 riconsegnava al Mibac e alle soprintendenze le competenze di ammissibilità dell'attività edilizia, nei contenuti e nelle forme della vecchia Legge 1497 / 1939.

Né il sopraggiungere del nuovo Ministero dell'Ambiente (L. 8 luglio 1986, n. 349) , apportò sostanziali ed avvertibili miglioramenti all'equilibrio ambientale : si richiameranno le intese per la pianificazione e della difesa del suolo e delle acque, ma mai, esplicitamente, sarà richiamata l'agricoltura.

Bisogna aspettare il dibattito e gli svolgimenti culturali fra la fine degli anni '80 e gli anni '90 per le prime traduzioni legislative da parte delle Regioni.

Nel frattempo anche il lessico muta. Non si parla quasi più di “urbanistica” ma di “gestione” o “governo” del territorio ; si introduce il concetto – non poco ambiguo e abusato – di “sostenibilità” : tutto ha da essere *sostenibile* ! I *Territorialisti* si sostituiscono agli *Urbanisti*. E a questo mutamento , più lessicale che sostanziale, si conformano le leggi regionali. Per inciso lo “sviluppo sostenibile” sarà definito quello “*volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio*”

Fra il 1999 e il 2001 ci sarà il ritorno, trionfante e inarrestabile, dell'idea di “paesaggio”, bandita, del resto, persino da Giovanni Spadolini nella fondazione del nuovo Ministero fin dal 1975: l' *ambiente* e il *bene ambientale* avevano infatti dominato la scena. La “Carta di Napoli”, la “Conferenza nazionale per il Paesaggio” (MiBac, 1999) e la “Convenzione Europea del Paesaggio” (ottobre 2000, ratificata ed accolta nella L. 20 gennaio 2006, n. 16), tornando a fortificare l'*idea di paesaggio*, porterà ad una nuova dialettica criticamente oppositiva fra paesaggio (genericamente definito e paesaggio agrario o rurale) e pianificazione territoriale, ad oggi non ancora risolta.

Nel frattempo i nuovi strumenti di pianificazione territoriale generale si strutturavano sui tre livelli istituzionali tradizionali:

- il P.I.T., *Piano di Indirizzo Territoriale*, di competenza e dimensione regionale
- il P.T.C., *Piano Territoriale di Coordinamento*, di competenza e dimensione provinciale
- il P.S., *Piano Strutturale* (col conseguente Regolamento Urbanistico), di competenza e dimensione comunale.

Una “piramide della pianificazione” che accompagnerà e regolerà l'attività edilizia dal 1995 ad oggi. In Toscana, la legge fondamentale (L. 16 gennaio 1995, n.5) sarà integrata e modificata con la L. 3 gennaio 2005, n. 1. Va detto che nel corpo di queste leggi si richiama l'attenzione per la “*Valutazione degli effetti ambientali*” (Art.32 L.5/1995), la “*Valutazione Integrata*” di piani e programmi, le “*Disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio*”, la “*Disciplina di tutela paesaggistica*”, la “*Tutela e Valorizzazione del territorio rurale*”: un crescendo normativo che avrebbe dovuto porre il vero problema (quello del binomio possibile *economia rurale / paesaggio*) ma che, di fatto, ha portato non pochi conflitti concettuali, gestionali, istituzionali, ancor oggi presenti.

Dopo i “fatti di Montalcino” e il loro sovradimensionamento mediatico la Regione Toscana ebbe a produrre la L.R. 6 / 2010, *Norme in materia di valutazione ambientale*, intesa come correttivo di quanto stigmatizzato, introducendo la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in addizione alla già esistente VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Come se non bastasse, per l'attività edilizia sopraggiungeranno la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), la SuperDIA, la SCIA (Semplificazione Certificata di Inizio Attività): un panorama normativo semplificativo-confusionale che ci porta all'attualità.

Va ricordato come, proprio per l'Accademia dei Georgofili, il fondamentale e riasuntivo contributo del Prof. Franco Scaramuzzi sul tema “Agricoltura e Paesaggio” portava alla seguente conclusione: “*In piena scienza e coscienza, bisogna riconoscere che, mescolando “tutela del paesaggio” e “pianificazione urbanistica”, si sta oggi andando “fuori dalle righe”. Come ho cercato di mettere in evidenza, alcune impostazioni concettuali risultano basate su inesatte premesse; alcuni termini sono ambiguamente usati con significati distorti che, per approssimazioni successive, stanno portando ad interpretazioni e conseguenti azioni infondate, ingiuste e pericolose*”.

Da tutto ciò non si può non dedurre che questo procedere per *normative additive* (in beffa al singolare *ministero per la semplificazione* che si volle qualche tempo), col tentativo di una concertazione responsabile delle competenze per governare il territorio, è ancora ben lontana da esprimere linee chiare, applicabili e oggettivamente percepibili. Il “governo del territorio”, frantumato fra stato, regioni, province, comuni, si è fatto sempre più inutilmente complesso, insidioso, malcerto. Ora si guarda alle “città metropolitane”, ma il pericolo è che si rischi l'ennesima addizione di competenze e di norme, il cui ultimo esito potrebbe fatalmente essere la conflittualità permanente fra soggetti pubblici, con la paralisi irreversibile di ogni prospettiva di conduzione organica, cioè di governo del territorio.

L'ultima voce, nella desertificazione ontologica della nostra “terrestrità” - per usare un termine caro a un grande poeta come Mario Luzi - è l'ipotesi del ministro delle politiche agricole alimentari forestali che, ancora una volta, mi pare, sembra peccare di ingenuità rispetto all'aggressività e al permissivismo edificatorio di gran parte dei soggetti pubblici preposti alla programmazione/interdizione dell'edificazione in terreni agricoli. Si veda il recente Disegno di legge in Allegato, i cui punti salienti sono qui riassunti.

1. Definizione di “terreni agricoli” tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal fatto che vengono utilizzati a questo scopo;
 2. Si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell'estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d'uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici). Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate/edificabili;
 3. Si introduce il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Nell'ottica di disincentivare il dissennato consumo di suolo la misura evita che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione;
 4. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l'attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane.
 5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole in cui i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono l'aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti.
 6. Si cancella la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità – consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale.
-

Per utile consultazione si veda :

- G. Galasso, *La tutela del paesaggio in Italia*, Napoli 2007.
- V. Marzi, *Il paesaggio agrario e la sua evoluzione*, in “I Georgofili, Quaderni 2002-V”, Firenze 2002
- Regione Toscana, *Istruzioni Tecniche*, Firenze 1999
- Regione Toscana, *Norme per il governo del territorio*, Firenze 2005
- F. Gurrieri, *Guasto e restauro del paesaggio*, Firenze 2011
- F. Scaramuzzi, *Agricoltura e Paesaggio*, in “F.G., Guasto e Restauro del Paesaggio”, Firenze 2011, pp. 59-77.

Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

(Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è determinata l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, tenendo conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo che risulta già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove.
2. Con atto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la superficie agricola edificabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse Regioni.
3. Qualora la Conferenza non provveda entro il termine di 180 giorni dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali deve presentare, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.
6. Il decreto di cui al comma 5 è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il Comitato di cui al comma 5 è così composto:
 - a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - c) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;
 - e) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
8. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, l'estensione dei terreni agricoli edificabili, ripartendola tra i Comuni esistenti sul territorio

regionale, anche in considerazione della popolazione residente su ciascuno di essi.

Se le Regioni non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Art. 3.

(Divieto di mutamento di destinazione)

1. I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione.
2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell'atto.
3. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4.

(Misure di incentivazione)

1. Ai Comuni e alle Province che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante ristrutturazione e restauro di edifici esistenti e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 da chiunque realizzati, se subordinati al rilascio del permesso di costruire, le Regioni possono prevedere una riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, tramite apposita previsione nelle tabelle parametriche per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e tramite la previsione di valori massimi del costo di costruzione indipendentemente dal costo degli interventi da realizzare.
4. Le spese per gli interventi di cui al comma 1 si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e sino al limite di euro 350.000,00.

Art. 5.

(Registro degli Enti Locali)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'art. 2, comma 8.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, n. 285, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011, n. 27. 4